



# Giustizia Sportiva e Normativa Antidoping

SUN – 21 novembre 2016

Avv. Neil Andrew MacLeod


MACLEOD

Le slide sono strutturate unicamente a supporto di una lezione frontale.

HOLD FAST



MACLEOD



MACLEOD





# Autonomia Ordinamento Sportivo

L'ordinamento sportivo manifesta la propria spinta autonomistica nel **momento normativo**, nel quale pone norme proprie autonome, e in un secondo momento c.d. "**giustiziale**" volto alla attuazione coattiva o a sanzionare la mancata attuazione delle proprie norme, con la predisposizione di un **sistema di giustizia interna**, comunemente nota come "*giustizia sportiva*", costituita dal complesso di organi giudicanti previsti dagli statuti e dai regolamenti federali per dirimere le controversie che insorgono tra gli atleti, le loro associazioni di appartenenza e le Federazioni.



# Codice Giustizia Sportiva

Emanato 30 maggio 2013

**Deliberazione Consiglio Nazionale Olimpico Italiano n. 1538 del 9 novembre 2015**

Approvato con Decreto Presidenza Consiglio dei Ministri del 16-12-2015

**Tutte le Federazioni Sportive Nazionali sono tenute a recepire la normativa a partire dalla stagione 2014/2015**

# Gli organi di Giustizia Sportiva



- Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il Coni



- Corte federale di appello



- Tribunale Federale




- La Corte sportiva di appello



- Il Giudice sportivo nazionale

# Gli Organi di Garanzia

Tutelano l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale.

- 
- Commissione di garanzia di cui all'art. 13 *ter Statuto del Coni*
  - La Commissione federale di garanzia



# I Giudici Sportivi

Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi territoriali pronunciano **in prima istanza, senza udienza e con immediatezza** su tutte le questioni connesse allo **svolgimento delle gare** e in particolare su quelle relative a:

- a) la regolarità delle gare e la omologazione dei relativi risultati;
- b) la regolarità dei campi o degli impianti e delle relative attrezzature in occasione della gara;
- c) la regolarità dello *status e della posizione di atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara*;
- d) i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara;
- e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara.





# La Corte sportiva di appello

La Corte sportiva di appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi territoriali.

È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici. Giudica alla presenza di tre componenti.

# Il Tribunale Federale

Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai Giudici sportivi nazionali o territoriali.

I procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati:

- a) con atto di deferimento del procuratore federale;
- b) con ricorso della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.

E' necessaria l'assistenza di un difensore.



# La Corte Federale di Appello

La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale.

È competente a decidere, altresì, sulle istanze di ricusazione dei componenti del medesimo Tribunale.

# Gli Uffici di procura

Procuratore Federale

Procura generale dello sport

Procura Antidoping del Coni

Presso ogni Federazione è costituito l'ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali. Il Procuratore federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di giustizia della rispettiva Federazione.

# Gli Uffici di procura

Il Procuratore Federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del Coni nonché con l'ufficio del Pubblico ministero.

Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'illecito appartiene alla competenza della Procura Antidoping del Coni, trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente.

L'**avocazione** non può essere disposta se non dopo che la Procura generale dello Sport abbia invitato il Procuratore Federale ad adottare, entro un termine ragionevole, specifiche iniziative o concrete misure ovvero, in generale, gli atti in difetto dei quali l'affare può essere avvocato.

Nel caso di superamento della **durata stabilita per le indagini preliminari**, la Procura generale dello Sport, con tale invito, può rimettere in termini il Procuratore federale per un tempo ragionevole e comunque non superiore a venti giorni, ove ritenga utilmente praticabili nuovi atti.



# Collegio di Garanzia dello Sport

Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 *bis dello Statuto del Coni*.

*Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.*



# Giustizia Sportiva e poi....?

I quesiti rimasti aperti:

- la configurabilità della giurisdizione del giudice statale in materia sportiva;
- l'individuazione della giurisdizione statale (ordinaria o amministrativa) eventualmente competente a decidere le questioni sportive;
- l'individuazione del giudice territorialmente competente;
- la vincolatività delle decisioni assunte dalla giustizia statale in materia sportiva.

# Giustizia Sportiva e poi....?



Per quanto riguarda una **giurisdizione statale** in materia sportiva, la giurisprudenza, riprendendo un criterio fatto proprio dalla Corte di Giustizia della U.E. sin dagli anni '70 (), aveva elaborato un criterio di c.d. **“rilevanza”**, in base al quale - laddove gli interessi lesi acquisissero una rilevanza (oltre che sportiva) anche economico-giuridica, con conseguente capacità di incidere negativamente sulla sfera giuridica del destinatario del provvedimento, inteso (oltre che come sportivo) anche come cittadino dello Stato - si riconosceva la giurisdizione del giudice statale.

Per quanto riguarda **l'individuazione della giurisdizione (ordinaria o amministrativa)** competente nella materia sportiva, la giurisprudenza aveva fornito una risposta secondo gli ordinari canoni di riparto della giurisdizione, ovvero aveva ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario ogni qualvolta si avesse riguardo alla tutela di diritti soggettivi (ovvero fondamentalmente nei casi di controversie relative a rapporti patrimoniali tra pariordinati) e la giurisdizione del giudice amministrativo ogni qualvolta si avesse riguardo alla tutela di interessi legittimi (ovvero fondamentalmente nei casi di impugnazione di provvedimenti emanati da Federazioni nei confronti di tesserati o affiliati).

Per quanto riguarda l'individuazione del giudice (ordinario o amministrativo a seconda dei casi) territorialmente competente, la giurisprudenza aveva applicato i normali criteri processuali civilistici (nel caso di giurisdizione del giudice ordinario) o amministrativistici (in caso di giurisdizione del giudice amministrativo) di riparto della competenza (centralizzata nel caso di efficacia su tutto il territorio nazionale da parte dei provvedimenti impugnati - in applicazione delle ordinarie regole processuali amministrativistiche - localizzata in caso di efficacia territorialmente limitata da parte dei provvedimenti impugnati).

Per quanto riguarda, infine, la vincolatività delle proprie decisioni, i Giudici statali avevano cercato di garantire l'esecuzione delle proprie decisioni con i mezzi a loro disposizione (Commissario ad acta ecc.), ma con esiti spesso negativi, tanto che si era posto storicamente un grave problema di mancata esecuzione, da parte delle istituzioni sportive, delle decisioni assunte dai giudici dell'ordinamento statale in materia sportiva.

# Legge 280/2003



- la configurabilità della giurisdizione statale in materia sportiva nei casi di rilevanza giuridica degli interessi lesi
- nei casi di rilevanza giuridica degli interessi lesi, tutte le controversie relative ad atti del C.O.N.I. e delle federazioni sportive nazionali appartengono alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo (salvo i casi di “controversie patrimoniale tra pari ordinati”, devoluti alla competenza del giudice ordinario)
- ha individuato, nei casi in cui vi sia giurisdizione del Giudice Amministrativo, la competenza funzionale esclusiva del T.A.R. Lazio, sede di Roma ;
- ha determinato, di fatto, la fine di ogni rifiuto, da parte dell’ordinamento sportivo, di eseguire decisioni emanate dai giudici statali.
- ha dettato disposizioni specifiche relative alle modalità di proposizione delle azioni innanzi alla giustizia statale - con la previsione di una c.d. “pregiudiziale sportiva” .

Ai sensi della disciplina sancita dalla legge n. 280/2003, pertanto, risulta sostanzialmente codificato il principio di gerarchia degli ordinamenti (nel senso che l’ordinamento sportivo nazionale rientra nell’ordinamento giuridico dello Stato e, a sua volta, nell’ordinamento comunitario, dai quali deriva) e, conseguentemente, l’applicazione ai rapporti tra ordinamento sportivo e ordinamento statale (e comunitario a monte) del principio di gerarchia degli ordinamenti giuridici e del principio di gerarchia delle fonti del diritto.

Ne deriva che l’ordinamento sportivo risulta avere una capacità normativa di rango secondario e può, pertanto, emanare norme di fonte regolamentare non in contrasto con le normative superiori

La configurazione del ruolo dell’ordinamento sportivo come ordinamento settoriale (dotato sì di una propria autonomia, ma limitata) all’interno dell’ordinamento statale (quale ordinamento “derivato” e sottoposto alla supremazia dello Stato) ha, infatti, determinato *ex se* l’eliminazione del problema relativo alla mancata esecuzione delle decisioni dei giudici statali in materia sportiva (in quanto, dall’emanazione di tale legge, non si è più assistito, nella realtà di fatto, a fenomeni di “rifiuto”, da parte delle Istituzioni sportive, di esecuzione delle decisioni della giustizia statale intervenute in materia sportiva, come invece era avvenuto in passato).

# Legge 280/2003

## **Art. 2.** Autonomia dell'ordinamento sportivo

In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, e' riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto:

- a) *l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale e delle sue articolazioni al fine di garantire il corretto svolgimento delle attivita' sportive;*
- b) b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari sportive;

# Legge 280/2003

La posizione assunta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 49/2011 delinea, pertanto, un sistema in cui - ferma restando la sussistenza di una giurisdizione “piena”, anche di tipo demolitorio, del Giudice Amministrativo in materie non “riservate” alla Giustizia Sportiva (area delle questioni c.d. “amministrative”, quali affiliazione, tesseramento, ammissione ai campionati ecc.) - per le tipologie di questioni, invece, “riservate” alla Giustizia Sportiva dall’art. 2 della legge n. 280/2003 (con specifico riferimento all’area delle questioni disciplinari, ma verosimilmente estendibile anche all’area delle questioni tecniche), la tutela in sede giurisdizionale innanzi al Giudice Amministrativo non è del tutto preclusa, ma è limitata agli profili meramente risarcitori.

-

# Oltre l'Italia



**TAS / CAS**

TRIBUNAL ARBITRAL DU SPORT  
COURT OF ARBITRATION FOR SPORT

Tribunale arbitrale di primo grado e di appello  
Organismo arbitrale di diritto svizzero  
Ricorso al Tribunale Federale Svizzero





# Doping come frode sportiva

In seguito all'iniziativa di alcuni magistrati, è stata ipotizzata l'applicazione anche ai casi di doping della legge 13 dicembre 1989 n. 401, concernente *"Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche"*.

In particolare, l'art. 1 punisce la *"frode in competizioni sportive"*, mentre l'art. 3 ne prevede l'obbligo del rapporto all'autorità giudiziaria da parte delle istituzioni sportive previste dalla legge stessa.

A tale indirizzo, si è contrapposto quello restrittivo, secondo il quale, posto che la *ratio* della norma di cui all'art. 1, L. 13 dicembre 1989, n. 401 è quella di evitare forme di corruzione e frode nelle gare agonistiche provenienti da individui estranei alle gare medesime, è da ritenersi che, nell'ambito della fattispecie di *"Frode in competizioni sportive"*, la posizione di soggetto attivo del reato, nell'ipotesi di cui al comma 1, resti riservata a coloro che non rivestono la qualifica soggettiva di *"partecipanti alla competizione sportiva"*.



# L'intervento normativo statale

Con la legge 14 dicembre 2000 n. 376 (in vigore dal 2 gennaio 2001), sulla *“Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping”*, il legislatore introduce una regolamentazione organica volta ad affrontare le diverse problematiche inerenti tale fenomeno.

I dieci articoli che compongono il testo definiscono la nozione di doping, regolamentano il sistema dei controlli, individuano specifiche competenze a livello delle Regioni, prevedono iniziative di prevenzione e il trattamento sanzionatorio di fattispecie, introducendo per la prima volta disposizioni penali in una realtà dove le sanzioni hanno avuto natura meramente disciplinare



# Il sistema delle Fonti normative antidoping



# Antidoping - La WADA-AMA

La WADA è la massima autorità di riferimento e fonte normativa per la lotta al doping, dovendosi adeguare ai suoi indirizzi lo stesso CIO, le Federazioni internazionali, il Consiglio d'Europa e l'Unione europea.

L'Agenzia è stata costituita a Losanna il 10 novembre 1999 come fondazione privata secondo il diritto elvetico e sottoposta alla vigilanza delle autorità federali svizzere (cfr., [www.wada-ama.org](http://www.wada-ama.org)). La sede attuale è a Montreal.



# Il Codice Mondiale Antidoping

Il Codice costituisce la Carta Fondamentale in materia di disciplina anti-doping.

Il Codice si applica a tutte le discipline sportive e, dunque, ciascuna singola Federazione deve contenere al proprio interno un richiamo esplicito alla disciplina in esso contenuta.

Il primo Codice risale al 2004, successivamente nel 2009 entra in vigore il Nuovo Codice Antidoping, attualmente vigente.

# Il CONI - NADO

Il CONI svolge quindi il ruolo di Organizzazione Nazionale Antidoping (cd. NADO), con l'obbligo di adeguare la propria normativa al Codice mondiale antidoping .

NADO Italia ha sottoscritto il 12 febbraio 2016 il Codice Mondiale Antidoping della WADA.

Si tratta di un implicito e autorevole riconoscimento internazionale per il lavoro svolto da NADO Italia, costituita il 15 settembre 2015.



# Le NSA

Le Norme Sportive Anti-Doping Italiane si occupano principalmente di predisporre l'applicazione delle norme del Codice WADA sul territorio nonché di regolamentare il procedimento disciplinare dinanzi alle strutture interne competenti.

Al loro interno troveremo, infatti, la riproduzione di alcuni precetti integralmente mutuati dal Codice WADA, la disciplina delle Esenzioni a Fini Terapeutici, i Whereabouts, le regole che governano la struttura anti-doping nazionale.

Si sono succedute nel tempo una serie di Normative Nazionali in materia sino ad arrivare alle attuali NSA varate nel marzo 2011.

All'interno delle NSA troveremo tutta la normativa a livello nazionale che il CONI ha predisposto per la lotta al doping.





# Le Violazioni

- MANOMISSIONE o TENTATA manomissione in relazione a qualsiasi fase dei controlli antidoping;
- ✓ • POSSESSO di sostanze vietate o metodi proibiti;
- ✓ • TRAFFICO o TENTATO traffico di sostanze o metodi proibiti;
- SOMMINISTRAZIONE o TENTATA somministrazione ad un Atleta
  - ✓ durante le competizioni, di un qualsiasi metodo proibito o sostanza vietata, oppure somministrazione o tentata somministrazione ad un Atleta, fuori competizione, di un metodo proibito o di una sostanza vietata che siano proibiti fuori competizione o altrimenti fornire assistenza, incoraggiamento e aiuto, istigare, dissimulare o assicurare ogni altro tipo di complicità in riferimento a una qualsiasi violazione o tentata violazione delle NSA.



# La responsabilità oggettiva: *strict liability*

Il sistema normativo mondiale della lotta al doping ha scelto di utilizzare un criterio di imputabilità scevro dell'elemento soggettivo.

La mera presenza nel campione biologico dell'Atleta di una sostanza vietata integra la violazione delle norme anti-doping.

Non vi è pertanto la necessità di individuare l'eventuale presenza del dolo o della colpa perchè si concretizzi la condotta antidoverosa tipizzata dalle norme di riferimento.

Il criterio della responsabilità oggettiva non conosce eccezioni.



# L'affievolimento della Responsabilità

Affievolimento del trattamento sanzionatorio al verificarsi di determinate condizioni.

## NESSUNA COLPA O NEGLIGENZA

Con ogni evidenza, l'assoluta mancanza di colpa o negligenza dovrà necessariamente comportare l'annullamento della sanzione teoricamente applicabile all'Atleta.

Tuttavia, la circostanza in esame deve costituire oggetto di prova da parte dell'Atleta, il quale dovrà, non solo dimostrare l'assenza di una sua colpa o negligenza bensì dimostrare come la sostanza rinvenuta sia stata introdotta nel proprio organismo. (sia stata introdotta chiarisce come la circostanza unica che può essere dimostrata è che qualcun'altro abbia introdotto la sostanza).



## ASSENZA DI COLPA O NEGLIGENZA SIGNIFICATIVA

L'Atleta che dimostri l'assenza di colpa o negligenza significativa potrà ottenere una riduzita sanzione teoricamente applicabile sino alla **metà**.

Anche in questo caso l'Atleta dovrà provare come la sostanza è stata introdotta nel proprio organismo.

Risulta alquanto difficile individuare tecnicamente una nozione di colpa significativa.

E' stata riconosciuta in caso di tossicodipendenza.

Quanto vi sia una violazione legata non all'incremento della prestazione agonistica bensì all'assunzione dovuta ad un problema patologico in capo all'Atleta si è inteso accordare allo stesso il beneficio di legge qui esaminato.

## COLLABORAZIONE FATTIVA

alla scoperta o all'accertamento di violazioni alla normativa anti-doping.

L'Atleta potrà decidere se collaborare con:

- L'Autorità Sportiva;
- L'Autorità Penale;
- L'Organo Disciplinare Professionale.

Il beneficio di legge qui in esame è subordinato al fatto che l'Atleta faccia scoprire o accertare la commissione da parte di un'altra Persona di un reato o di una violazione del regolamento professionale.

In questo caso potrà verificarsi una sospensione di parte del periodo di squalifica teoricamente applicabile.

Il periodo di sospensione da poter accordare all'Atleta dipende da differenti fattori, tipizzati dalla normativa anti-doping. Fra essi vengono annoverati:

- La gravità della violazione anti-doping;
- La misura della collaborazione.

Il periodo di sospensione della sanzione non può mai superare i  $\frac{3}{4}$  **della sanzione applicabile**.



AMMISSIONE di una violazione della normativa antidoping in assenza di altre prove.

Qualora l'Atleta ammetta volontariamente, in un momento precedente alla notifica del prelievo di un campione biologico ovvero in un momento precedente alla notifica dell'esito avverso delle analisi, di aver violato la normativa antidoping, la sanzione ad esso applicabile potrà essere ridotta, ma non al di sotto della metà.

L'ammissione ad opera dell'Atleta dovrà costituire l'unica prova affidabile per l'accesso al presente beneficio di legge.

## CONCOMITANZA DI PIU' ATTENUANTI

Il criterio mediante il quale calcolare la riduzione o sospensione applicabile deve essere condotto mediante il calcolo della sanzione base applicabile nel caso di specie.

Una volta individuata la sanzione astrattamente applicabile, possono concorrere una o più attenuanti. In quest'ultimo caso la sanzione potrà subire una riduzione che non superi tuttavia  $\frac{3}{4}$  di quella teoricamente applicabile.



# La Recidiva

Qualora l'Atleta incorra in una seconda violazione della normativa antidoping, bisognerà rifarsi ai parametri contenuti nella tabella tipizzata all'interno del Codice WADA e integralmente richiamata dalle NSA.

La seconda violazione potrà considerarsi tale solo se il CONI sarà in grado di dimostrare che detta violazione è stata commessa successivamente alla notifica della prima violazione.

Se così non fosse, le due violazioni dovranno essere considerate unitamente, come un'unica prima violazione al regolamento alla quale sarà applicata la sanzione più grave prevista fra le due in esame.

Perché possa applicarsi in un singolo caso la recidiva, ciascuna violazione dovrà avere luogo in uno stesso periodo di 8 (otto) anni.

In caso di terza violazione alla normativa antidoping si dovrà applicare sempre la **SQUALIFICA A VITA**.

# Il *Dies a quo* del periodo di squalifica

La regola di carattere generale è che il periodo di squalifica inflitto all'Atleta cominci a decorrere dal giorno dell'udienza dinanzi all'Organismo giudicante e, dunque, **dal giorno della sentenza di condanna**.

Il periodo di sospensione cautelare (che vedremo essere compreso fra la notifica dell'esito avverso delle analisi al giorno del dibattimento) deve essere detratto dal periodo complessivo della squalifica comminata.

Questa regola generale soffre di alcune eccezioni:

- In primo luogo nel caso in cui vi siano stati ritardi non imputabili all'Atleta, nel qual caso l'Organismo giudicante potrà decidere di far decorrere la squalifica dalla data del prelievo del campione biologico ;
- In caso di pronta ammissione della violazione da parte dell'Atleta, il periodo di squalifica potrà decorrere dalla data del prelievo.



# L'Inibizione

Qualora l'Atleta che si sia reso responsabile della violazione delle NSA **non abbia lo *status* di tesserato** per l'ordinamento sportivo, così come nel caso in cui il medesimo rivesta la qualifica di tesserato al momento della violazione della normativa antidoping ma non più al momento dell'apertura del procedimento disciplinare, la sanzione ad esso applicabile è quella della inibizione a tesserarsi e/o a rivestire in futuro cariche in seno al CONI, alle Federazioni, alle Discipline Sportive Associate, ovvero a frequentare impianti sportivi, gli spazi destinati agli atleti ed al personale addetto ai lavori, prendere parte a manifestazioni od eventi sportivi che si tengono sul territorio nazionale, per tutto il periodo di squalifica corrispondente alla violazione commessa.

Vi è il divieto per i tesserati di frequentare le persone inibite.



# Lo *Status* dell'atleta durante la squalifica

Nessun Atleta squalificato può partecipare a qualsiasi titolo ad una competizione o ad una attività che sia organizzata o autorizzata dalla Federazione di appartenenza, da una organizzazione ad essa affiliata, da una società o associazione affiliata alla Federazione.

Nessun Atleta squalificato potrà partecipare ad una competizione od attività organizzata o autorizzata da una Lega professionistica o da una qualsiasi organizzazione di eventi sportivi a livello nazionale ed internazionale.

L'Atleta squalificato deve sempre rimanere a disposizione per eventuali controlli antidoping.



# Nessuna Clemenza

L'assoluta intransigenza che la normativa antidoping riserva a colui che incorre nella sua violazione si manifesta in tutta la sua essenza allorchè esclude in assoluto la possibilità di adottare provvedimenti di clemenza.

Difatti, non possono esservi per espressa previsione normativa provvedimenti di amnistia, grazie ed indulto.

# L'esenzione a fini terapeutici (tue)

Gli Atleti potrebbero trovarsi in una condizione di salute tale per cui necessità di farmaci o trattamenti medici che potrebbero essere annoverati fra quelli proibiti.

E' in questi casi che si dovrà fare ricorso ad una procedura di esenzione.

Gli Atleti che possono richiedere una TUE sono:

- Gli Atleti inseriti nel Gruppo Registrato dei Controlli (RTP);
- Gli Atleti professionisti di cui alla Legge n. 91 del 1981;
- Gli Atleti di livello Internazionale inseriti nell'RTP della Federazione Internazionale.

-

Gli Atleti che non siano inseriti nell'RTP nazionale ovvero che non siano professionisti ai sensi della Legge n. 91 del 1981 ma che si trovino in condizioni di salute tali da giustificare l'uso di sostanze o metodi proibiti, possono presentare una NIT all'Ufficio di Procura Antidoping (UPA).



**Grazie per l'attenzione**

Contatti:

FB: Neil Mac Leod

0039 – 3332733886

0039 – 081459630

neilaml@hotmail.com

www.studiomacleod.it

MACLEOD